

Delib.G.P. 16-7-2010 n. 1653

Art. 6, comma 8, D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg - "Linea guida di ausilio alla compilazione di una relazione di verifica (screening)/rapporto ambientale per la localizzazione/studio di impatto ambientale per la VIA, relativamente ad un impianto di trattamento dei rifiuti nel territorio della Provincia autonoma di Trento".

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 luglio 2010, n. 30.

Delib.G.P. 16 luglio 2010, n. 1653 (1).

Art. 6, comma 8, D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg - "Linea guida di ausilio alla compilazione di una relazione di verifica (screening)/rapporto ambientale per la localizzazione/studio di impatto ambientale per la VIA, relativamente ad un impianto di trattamento dei rifiuti nel territorio della Provincia autonoma di Trento".

(1) Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 luglio 2010, n. 30.

Il Relatore comunica,

l'art. 6, comma 8, del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg (regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28), dispone che la Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per l'ambiente o su proposta dello stesso, può deliberare, sulla base dell'esperienza acquisita, criteri e linee-guida, generali e settoriali, per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale.

In attuazione della citata disposizione normativa, il Servizio Valutazione ambientale ha predisposto un testo di linee-guida da utilizzare quale ausilio alla compilazione di un documento di valutazione ambientale relativo ad un progetto di un generico impianto di trattamento di rifiuti nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Il documento è stato elaborato avvalendosi dell'esperienza maturata nell'ambito dei procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale relativi ad impianti di gestione di rifiuti, sottoponendolo all'esame delle strutture provinciali competenti in materia di rifiuti e delle associazioni di categoria.

I contenuti delle linee guida riportano, organizzate in maniera organica, le informazioni richieste per la predisposizione degli studi di impatto ambientale e della relazione per la richiesta di procedura di verifica previste dalla normativa nazionale e provinciale (allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e allegato C al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1998, n. 28), nonché per la redazione del rapporto ambientale per la procedura di localizzazione prevista dall'art. 67-bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

Le linee-guida rappresentano un utile strumento volto ad agevolare la compilazione della documentazione ambientale richiesta ai fini delle procedure di valutazione ambientale, nonché a facilitare l'esame della documentazione stessa in sede istruttoria. Si evidenzia il ruolo di particolare utilità delle linee-guida a seguito dell'entrata in vigore delle nuove soglie dimensionali per la sottoposizione dei progetti alla procedure di valutazione dell'impatto ambientale e di verifica,

stabilite dall'allegato A al D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg, in relazione ai progetti inerenti agli impianti di gestione dei rifiuti. Con Delib.G.P. n. 625 del 26 marzo 2010, entrata in vigore il 28 aprile 2010, è stato infatti modificato il predetto allegato A, in adeguamento alla normativa statale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

Le novità normative riguardano in particolare i progetti di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, per i quali si passa da una soglia di assoggettamento a valutazione dell'impatto ambientale per impianti con capacità complessiva superiore a 100 tonnellate/giorno ad una soglia di assoggettamento a procedura di verifica per impianti con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno, con conseguente notevole incremento dei progetti, precedentemente non rientranti nel campo di applicazione della legge provinciale n. 28/1988, che dovranno essere sottoposti a screening.

Si rileva inoltre che numerosi impianti di gestione di rifiuti sono soggetti all'applicazione degli artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che prevedono la localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti mediante apposita procedura, che si conclude con Delib.G.P.. Concretandosi in una modifica dello strumento pianificatorio di settore, contestualmente alla procedura localizzativa deve essere esperita da valutazione ambientale strategica, ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. Il rapporto ambientale che corredata la proposta di localizzazione, quale modifica puntuale del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, riguardando un singolo impianto o attività di gestione di rifiuti, contiene un grado di dettaglio che di fatto lo assimila ad una relazione di verifica.

A tal proposito si evidenzia che l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 prevede che "la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale".

Si osserva altresì che l'art. 3-bis, comma 1, lettera e), del regolamento di esecuzione della L.P. n. 28/1988, prevede che la Giunta provinciale può stabilire criteri e condizioni generali di esclusione della procedura di verifica, tenendo conto della preventiva valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi che contengono i progetti da sottoporre a screening.

Come si evince dal testo del documento, i contenuti delle linee-guida, sia con riferimento alla relazione di verifica che con riferimento al rapporto ambientale per la localizzazione, risultano molto simili. Tenuto conto inoltre che le citate linee-guida sono state elaborate prendendo a riferimento la normativa tecnica statale che disciplina la redazione degli studi di impatto ambientale e le relazioni di verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale, e che pertanto risultano molto approfondite nei contenuti, si propone di definire forme di coordinamento tra le procedure di valutazione ambientale strategica e di screening, nel caso di impianti di gestione dei rifiuti soggetti a specifica localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti. Diversamente si potrebbe determinare una sovrapposizione di procedure con finalità analoghe, con ingiustificato appesantimento burocratico nei confronti degli utenti.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che sussistano i presupposti per integrare le due procedure, prevedendo che lo screening relativo a progetti di impianti di gestione dei rifiuti, a condizione che nella predisposizione della documentazione ambientale vengano scrupolosamente seguite le indicazioni fornite nelle linee-guida, sia condotto nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica relativa alla localizzazione dei singoli impianti nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Il documento è stato esaminato dal Comitato provinciale per l'ambiente nella seduta del 26 maggio 2010, che ha condiviso il testo delle linee-guida, accogliendo i rilievi evidenziati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, volti a precisare alcuni aspetti delle indicazioni contenute nel documento stesso.

Nella discussione condotta dal Comitato provinciale per l'ambiente è emersa altresì l'esigenza di un forte richiamo al rispetto delle norme di settore e delle disposizioni tecniche nella predisposizione degli strumenti di valutazione dell'impatto ambientale, sottolineando l'esigenza di specifici apporti tecnici e professionali nella redazione degli stessi.

Tutto ciò premesso,

La Giunta provinciale

- Udita la relazione;

- Visto il documento denominato "Linea guida di ausilio alla compilazione di una relazione di verifica (screening)/rapporto ambientale per la localizzazione/studio di impatto ambientale per la VIA, relativamente ad un impianto di trattamento dei rifiuti nel territorio della Provincia autonoma di Trento", depositato presso la segreteria del Comitato provinciale per l'ambiente in data 23 aprile 2010;

- Visto il verbale di Delib.G.P. n. 2010 del 26 maggio 2010 del Comitato provinciale per l'ambiente;

- Vista la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg;

- Visto il D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg;

- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg e per le motivazioni di cui in premessa, il documento denominato "Linea guida di ausilio alla compilazione di una relazione di verifica (screening)/rapporto ambientale per la localizzazione/studio di impatto ambientale per la VIA, relativamente ad un impianto di trattamento dei rifiuti nel territorio della Provincia autonoma di Trento", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3-bis del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg e con la ratio dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che la

procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale, relativamente ai progetti di impianti di gestione dei rifiuti che debbano essere individuati nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti mediante provvedimento di localizzazione assunto dalla Giunta provinciale ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, sia condotta nell'ambito della valutazione ambientale strategica esperita contestualmente alla localizzazione medesima, in ottemperanza alle disposizioni del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg;

3) di stabilire che la relazione di verifica, lo studio d'impatto ambientale ed il rapporto ambientale devono essere predisposti - nel rispetto delle norme di settore statali e provinciali e di eventuali norme tecniche - con un approccio interdisciplinare diretto ad assicurare l'uso integrato di specifiche competenze tecniche nelle materie individuate dall'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.